

## Impiegati dello stato - carriere - in genere

Personale della scuola pubblica - Personale Ata - Progressione economica - Ricostruzione della carriera - Precedente servizio di ruolo in carriera inferiore - Condizioni - Art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399 del 1998 - RilevanzaEsclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21982 del 30/07/2025 (Rv. 676051 - 01) In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la pregressa anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi scolastici è determinata, ove si applichi l'art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, valutando, ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del comma 13 del citato articolo, l'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore (nella misura prevista dall'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. con modif. dalla l. n. 576 del 1970), salvo l'utilizzo, laddove più favorevole, del diverso criterio della c.d. temporarizzazione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 4 suddetto, mentre non trova applicazione il comma 3 dello stesso art. 4, il quale non riguarda la ricostruzione della carriera, bensì la disciplina del trattamento retributivo in relazione allo sviluppo della carriera, attraverso il riallineamento conseguente alla maturazione di una data anzianità.